



Unione
Europea



Repubblica
Italiana



Regione
Calabria



Calabria
Film
Commission

PAC CALABRIA 2007-2013

Scheda Nuove Operazioni, n.7 linea di intervento III.7

**ATTO DI ADESIONE ED OBBLIGO
REGOLANTE I RAPPORTI**

TRA

Fondazione Calabria Film Commission

E

Associazione Culturale Chimera APS

**PER LA REALIZZAZIONE DEL
Festival**

dal titolo

Castrovillari Film Festival

ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013

Prot. n. 2570 dell'8 giugno 2022

CUP: F58D22000010009

COR Aiuti di Stato: 8817697

PREMESSE

Le Parti come sopra identificate conoscono e si impegnano al rispetto delle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ed in particolare, l'articolo 65, paragrafo 1, che stabilisce che l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali;
- Regolamento (CE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 13 concernente le norme in materia di ammissibilità delle spese relative al Fondo sociale europeo;
- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2018, n. 71.
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 - Bruxelles, 16.09.2014 C(2014) 6424 finale;
- Regolamento della Giunta regionale n. 4/2008, di attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 8 del 31 marzo 2008; - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 comma 821 - DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".
- Legge 7 agosto 1990. N. 241 recante Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il Programma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario dei POR Calabria FESR e FSE 2007-2013;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 121 del 08/04/2014 con la quale il Programma, così come modificato con deliberazione n. 295/2013, è stato nuovamente denominato in Piano di Azione Coesione della Calabria (nel seguito PAC 2007/2013);

- la deliberazione di Giunta regionale n. 42 del 02/03/2015, come integrata e modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 03/12/2015, con la quale è stato costituito il Fondo Unico PAC a seguito della II fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007-2013, approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8746 final del 18/11/2014;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 503 del 01/12/2015 con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del PAC 2007/2013 e sono state approvate le schede descrittive degli interventi in ragione della rimodulazione finanziaria;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 40 del 24/02/2016 con la quale:
 - è stato ulteriormente rimodulato il piano finanziario del PAC 2007/2013 ed è stata data applicazione all'art. 1, commi 122 e 123 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - sono state approvate nuove schede descrittive in ragione della rimodulazione finanziaria;
- la DGR 467/2018 recante "Piano di azione coesione 2007/2013 - Rimodulazione piano finanziario".
- la deliberazione della giunta regionale n. 432 del 27/09/2019 che ha approvato il manuale Si.Ge.Co da applicare al Programma Azione Coesione (PAC) 2007/2013 e al Programma Azione Coesione (PAC) 2014/2020 Approvazione;
- la deliberazione di giunta regionale n. 471 del 02/10/2019 recante "Piano di azione coesione 2007/2013. Rettifica DGR 467/2018. Approvazione del piano finanziario e presa d'atto del differimento del termine di conclusione degli interventi del Programma";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 104 del 25/05/2020 di rimodulazione del piano finanziario PAC 2007/2013e s.m.e.i.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 141 del 15/06/2020 di modifica e sostituzione allegati DGR n. 104/2020;
- le DGR n. 412 del 25/08/2021 e n. 439 del 14/09/2021 di rimodulazione del piano finanziario delle schede del Piano di Azione e Coesione (Pac 2007/2013)
- Legge Regionale n. 21/2019 "Interventi regionali per il sistema del Cinema e dell'audiovisivo in Calabria";
- Programma Triennale di Interventi per l'attività Cinematografica e Audiovisiva ex art. 6 L.R. 21/2019 approvato con D.G.R. 398 del 28 agosto 2019;
- il Decreto Dirigenziale n. 1270 del 10/02/2022 "Convenzione rep. n. 6006 del 12/11/2019 tra Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission per l'attuazione del Programma Triennale di Interventi per l'attività cinematografica e audiovisiva ex art. 6 L.R. 21/2019 approvato con DGR 398 del 28 agosto 2019 Cup J54G19000020001. Approvazione addendum. Accertamento e Impegno di spesa.
- l'Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2022 – pac 2007/2013 – art. 10 lr 21/2019 approvato con determinazione del Direttore della Fondazione n. 61 del 16/03/2022, pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione (di seguito, l'Avviso);
- La determinazione n. 113 del 17 maggio 2022 di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso.

TUTTO CIO' PREMESSO

parte integrante e sostanziale del presente Atto di Adesione e Obbligo, si conviene quanto segue.

1. OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Atto di Adesione ed Obbligo ha per oggetto la disciplina del rapporto tra il beneficiario del contributo, Associazione Culturale Chimera APS, con sede legale in Castrovillari (CS), via dell'Industria 65 Piva 03622240780, nella persona del legale rappresentante Fabio Pellicori, di seguito denominato Beneficiario, e la Fondazione Calabria Film Commission, di seguito denominata Fondazione, a valere sull'Avviso Pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2022 – pac 2007/2013 – art. 10 l.r. 21/2019.
2. Il finanziamento pubblico è concesso in forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del Festival dal titolo "Castrovillari Film Festival".
3. Tutti i termini indicati nel presente Atto di Adesione ed Obbligo sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

2. PRIMI ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario si obbliga ad inviare alla Fondazione il presente Atto di Adesione ed Obbligo, a mezzo PEC e sottoscritta digitalmente per accettazione da parte del Legale rappresentante del Beneficiario, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data della ricezione della comunicazione effettuata dal Settore competente.
2. Nel caso in cui il beneficiario non adempia all'obbligo di cui al comma precedente, la Fondazione avvia il procedimento di decadenza dal finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, non richiama, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo. La proroga non può avere durata superiore a 10 (dieci) giorni e non può essere concessa più di una volta.

3. VALIDITÀ DELL'ATTO DI ADESIONE ED OBBLIGO E DURATA DEL PROGETTO

1. Il presente Atto di Adesione ed Obbligo decorre dalla data di sottoscrizione della stessa da parte del Beneficiario fino alla data del pagamento del saldo finale.
2. Il progetto deve essere realizzato in un periodo compreso tra il 15 maggio 2022 e il 18 settembre 2022 conformemente a quanto previsto dall' art 3.2 comma 1 dell'Avviso.
3. La rendicontazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2022. Entro tale termine le spese devono essere state sostenute e quietanzate dal beneficiario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3.2 commi 2 e 3 dell'Avviso.

4. OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione sovrintende al rispetto del presente Atto, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Essa informa il Beneficiario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sul presente Atto, sull'attuazione dell'operazione, la rendicontazione e l'erogazione del relativo contributo.
3. Essa fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del Beneficiario ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi.
4. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione secondo le modalità previste dall'Avviso, la Fondazione si impegna a corrispondere al Beneficiario, nelle forme e modalità stabilite all'Art. 8 del presente Atto di Adesione ed Obbligo, il

contributo massimo di euro 10.600,00(diecimilaseicento/00), secondo le seguenti modalità: a) erogazione di una **anticipazione pari al 60% dell'importo del contributo concesso**, dopo la firma del presente Atto, a seguito di richiesta sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Beneficiario o, in alternativa, firmata digitalmente dal procuratore speciale del legale rappresentante dell'impresa e corredata dalla procura speciale o copia autentica della stessa munita delle necessarie dichiarazioni rese dal legale rappresentante e procuratore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con contestuale presentazione di apposita fideiussione; b) erogazione finale del residuo **40% a saldo**, previo ricevimento della documentazione di cui all'art. 7 lett. b) del presente Atto.

5. L'erogazione del Contributo è subordinata alla verifica del mantenimento, da parte del Beneficiario, dei requisiti per l'accesso allo stesso, quali previsti nell'Avviso, nonché alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva e previdenziale e, ove previsto dalla normativa di riferimento, del rispetto della normativa antimafia.
6. L'erogazione del Contributo è effettuata mediante bonifico bancario, sul conto corrente intestato al Beneficiario e comunicato alla Fondazione all'atto del primo pagamento.
7. Ai sensi dell'art. 140 comma 2 del Reg. 1303/2013 la Fondazione informa il beneficiario della data di decorrenza dei termini cui fare riferimento per la conservazione della documentazione di spesa esplicitati al comma 1 del suddetto art. 140.

5. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Conformemente a quanto previsto all'art. 5 dell'Avviso, il Beneficiario si impegna al rispetto degli obblighi di cui ai commi seguenti.
2. Il Beneficiario è tenuto ai seguenti **obblighi generali**:
 - sottoscrivere l'atto di convenzione accettandone tutte le condizioni previste;
 - b) realizzare l'intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato;
 - c) realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme applicabili, anche non espressamente richiamate;
 - d) realizzare l'intervento entro i termini inderogabili, previsti dal progetto approvato;
 - e) cedere alla Regione Calabria i diritti di utilizzo ai fini promozionali di un video relativo alla manifestazione della durata minima di tre minuti e 10 foto;
 - f) nel caso di proventi derivanti da ticket e/o abbonamenti, a prevedere una calmierazione dei prezzi a favore del pubblico, tale da essere inferiore rispetto alla media nazionale per medesime attività;
 - g) assicurare la realizzazione delle attività previste dall'intervento così come le stesse sono individuate nell'ambito degli atti connessi alle procedure di concessione del contributo;
 - h) rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'evento, giustificate da contratti e/o preventivi accettati, da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, da titoli di pagamento tracciabili, dall'estratto del conto corrente bancario utilizzato per il progetto, da relazioni, rassegne stampa e dossier fotografici. I documenti amministrativi contabili indicati dovranno essere temporalmente riferibili al periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda e il termine previsto per la conclusione del progetto così come lo stesso viene individuato nel cronogramma di progetto di cui alla citata convenzione;
 - i) formalizzare la domanda di rimborso del contributo entro i termini e secondo le modalità previste dall'Avviso;

- j) assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione
- k) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo pari a cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto così come la stessa viene individuato nel cronogramma di progetto di cui all'Atto di convenzione sottoscritto (o dall'atto amministrativo che ne approva la variazione);
- l) conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
- m) mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli per un periodo pari a cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto così come la stessa viene individuato nel cronogramma di progetto di cui all'Atto di convenzione sottoscritto (o dall'atto amministrativo che ne approva la variazione);
- n) comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
- o) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili e secondo le modalità indicate nell'atto di Convenzione
- p) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali e nazionali per un periodo pari a cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto così come la stessa viene individuato nel cronogramma di progetto di cui all'Atto di convenzione sottoscritto (o dall'atto amministrativo che ne approva la variazione);
- q) impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto;
- r) garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura organizzativa per la realizzazione dell'intervento;
- s) richiedere alla Fondazione Calabria Film Commission l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all'intervento, con le modalità prescritte nell'Atto di convenzione;
- t) rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Regione Calabria a tal fine;
- u) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di accesso al contributo, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- 19
- v) garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.);

- w) disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accrediti ed addebiti connessi all'attuazione dell'operazione;
- x) assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- y) rispettare le disposizioni in materia di cumulo, di cui all'Art. 3.5;
- z) garantire il rispetto delle disposizioni della norma in materia di aiuti di stato applicabile all'aiuto concesso (ove applicabile);
- aa) ove sia richiesto dalla Regione Calabria, fornire alla medesima, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione;
- bb) adeguarsi a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione Calabria;
- cc) ove ricorre, dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
- dd) ove ricorre, dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
- ee) rispettare le norme vigenti alla data di realizzazione dell'evento relative alle misure da adottare in riferimento al contenimento della diffusione del virus Covid 19 .
3. Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti **obblighi di comunicazione**:
- a. comunicare tempestivamente, e comunque nei termini specifici previsti dall'art. 5.3 dell'Avviso, eventuali variazioni progettuali
- b. fornire, con la periodicità prevista dal presente Atto, le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione.
4. Il beneficiario è altresì tenuto ai seguenti **obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità**:
- a. sottoscrivere la Convenzione accettandone tutte le condizioni previste;
- b. rispettare le finalità e la corretta attuazione delle azioni così come illustrate nel progetto approvato;
- c. realizzare l'intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato, salve le ipotesi di variazione concordate preventivamente ai sensi del successivo art. 5.3;
- d. realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme applicabili;
- e. realizzare l'intervento entro i termini previsti dal progetto approvato;
- f. assicurare la realizzazione delle attività previste dall'intervento così come le stesse sono individuate nell'ambito degli atti connessi alle procedure di concessione dell'aiuto;
- g. adeguarsi a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Fondazione Calabria Film Commission e in particolare:
- consentire, ovvero concordare e organizzare, azioni di promozione e una conferenza stampa sul territorio regionale prima di ogni uscita ufficiale;
 - apporre il logo della PAC Regione Calabria 2007-2013 e della Fondazione Calabria Film Commission con lo stesso rilievo dato ad altri soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto finanziariamente la realizzazione dell'opera con la dicitura Programma di Azione e Coesione (PAC) Regione Calabria 2007-2013, su tutto il materiale promozionale che verrà

prodotto;

- inviare in formato digitale copia del manifesto e/o locandina dell'opera realizzata;

5. il Beneficiario solleva la Fondazione da ogni responsabilità relativa a eventuali ricorsi e azioni legali derivanti dalla violazione di norme e regolamenti o dalla violazione dei diritti di terzi. La Fondazione declina altresì ogni responsabilità per eventuali danni alle proprietà o infortuni del personale del Beneficiario nel corso dell'attuazione dell'iniziativa. Pertanto la Fondazione non può accogliere nessuna richiesta di risarcimento o di aumento dei pagamenti derivante da tali danni o infortuni.

6. SPESE AMMISSIBILI

1. Le spese ammissibili a contributo sono quelle previste dall'art 3.3 dell'Avviso.

2. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese devono:

- a. rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;
 - b. essere effettuate entro i termini stabiliti dal presente Atto di Adesione ed Obbligo;
 - c. essere effettivamente e strettamente connesse al progetto ammesso all'agevolazione;
 - d. essere relative a beni e servizi che risultano consegnati ovvero completamente forniti/realizzati;
 - e. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione per la quale è stato concesso l'aiuto;
 - f. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - g. essere chiaramente imputate al relativo soggetto beneficiario;
 - h. riportare il CUP assegnato al progetto;
 - i. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto oggetto di agevolazione.
- A tale proposito si specifica quanto segue:

- tutte le spese devono essere pagate con bonifico bancario o con ricevuta bancaria (non sono ammessi i pagamenti in contanti, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui alla Legge 197/91 e s.m.i., pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni) o assegno bancario purché quest'ultimo sia corredato dal relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria. I pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili a spese inerenti il programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto pena la non ammissione del relativo importo. Sono ammissibili i pagamenti con Carta Credito o tramite Bancomat-POS aziendale solo per importi inferiori a 500,00 euro. Non è ammesso il frazionamento di pagamenti effettuati tramite Carta Credito o tramite Bancomat;
- le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento: la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed efficace, quale comprova dell'effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell'operazione ammessa a contributo, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere, alternativamente, le seguenti: i)

dichiarazione in originale e su carta intestata del soggetto emittente che attesti che la fattura, o altro documento contabile (dei quali devono essere indicati gli estremi), sono stati regolarmente saldati (un'unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture) con l'indicazione della modalità di pagamento e i riferimenti identificativi, ii) copia della fattura, o altro documento contabile, accompagnati da ricevuta bancaria o fotocopia dell'assegno con relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria;

- nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- ai fini della prova del pagamento il soggetto beneficiario deve presentare all'occorrenza l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito (con l'indicazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);
- tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario; (tenuta di contabilità separata del progetto).

7. EROGAZIONE CONTRIBUTO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

L'erogazione del contributo avviene secondo le seguenti modalità di cui all'art. 4 comma 4 del presente Atto.

Con riferimento a ciascuna delle tranches di erogazione dell'aiuto/contributo concesso, il Beneficiario produce la documentazione di seguito elencata:

- A. Documentazione da presentare in sede di richiesta della quota di contributo a titolo di **anticipazione**:
- i. Richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione;
 - ii. Polizza fideiussoria o assicurativa;
 - iii. Copia dell'iscrizione del beneficiario nei registri richiesti dalla normativa di legge
 - iv. Dichiarazione di non avere ricevuto o, in alternativa, di aver successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti di stato dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le imprese dovranno produrre apposita dichiarazione con le modalità indicate dal DPCM 23 maggio 2007;
 - v. dichiarazione, resa ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del beneficiario comunica il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, all'investimento.
- B. La documentazione da presentare in sede di richiesta del contributo a titolo di **saldo** è la seguente:
- i. Richiesta di erogazione del saldo del contributo sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
 - ii. documentazione giustificativa, in copia conforme, delle spese sostenute, provate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - iii. copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
 - iv. rendicontazione del costo totale del progetto asseverata da un Revisore dei Conti iscritto all'Albo.

Tutti i giustificativi di spesa, in copia conforme all'originale, devono essere annullati con apposito timbro recante la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul Pac Calabria 2007/2013 - ammesso per l'importo di euro ...".

8. GARANZIA A COPERTURA DELL'ANTICIPAZIONE

1. La garanzia a copertura dell'anticipazione deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, ed ha scadenza al centoottantesimo giorno successivo alla data di completamento dell'operazione.
2. Detta garanzia può essere prestata:
 - dalle banche, dalle imprese di assicurazione, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa;
 - dalle banche, dalle imprese di assicurazione aventi sede in altro Stato membro ed ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento ovvero in libertà di prestazione di servizi (in conformità con quanto all'Art. 131 par. 4 lett. a del Reg. 1303/2013)
3. La garanzia deve essere rilasciata e sottoscritta digitalmente utilizzando il modello allegato al presente atto, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione.

La fideiussione deve essere intestata alla Fondazione.
4. La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del Beneficiario.
5. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - a) l'operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta;
 - b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
 - d) la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Fondazione, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
 - e) il Foro di Catanzaro quale Foro competente in via esclusiva alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
 - f) l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
 - g) l'impegno del garante al rinnovo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione

9. MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO E DELLE SPESE

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Fondazione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione del progetto;
2. La trasmissione corretta dei dati di monitoraggio di cui al comma 1 costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Fondazione, delle quote di contributo.

10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 140 del Reg. 1303/2013 e s.m.i., il Beneficiario comunica, in concomitanza con la richiesta di anticipazione del contributo, le informazioni utili relativamente alla ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della documentazione.
2. La documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di dieci anni;
3. Il Beneficiario provvede a comunicare eventuali variazioni relativamente alle indicazioni fornite nell'ambito della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Il Beneficiario provvederà a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale, separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni.
5. Nel caso in cui il Beneficiario utilizzi sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) lo stesso deve garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate
6. In caso di ispezione, il Beneficiario si impegna ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato della Fondazione, dell'Autorità di Certificazione, del Gestore Concessionario e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati dell'Unione Europea e i loro rappresentanti autorizzati.

11. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Beneficiario ha l'obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.
 - a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Piano di Azione e Coesione 2014/2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013;
 - b. rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine del progetto di cui al presente Atto.
2. La Fondazione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni relative al Progetto:
 - il nome del Beneficiario;
 - la descrizione dell'operazione;
 - il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
 - la localizzazione geografica dell'operazione;
 - l'estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;
 - ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario.
3. La Fondazione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli

disponibili al pubblico.

12. CONTROLLI

1. La Fondazione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dall'Avviso e dal presente Atto e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.
3. La Fondazione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate, ai sensi dell'Art. 14 del presente Atto.

13. MODIFICHE PROGETTO

1. Il Beneficiario, ai fini di eventuali modifiche dei contenuti dell'operazione si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Regionale per l'assunzione dei conseguenti atti da parte della stessa.
2. Laddove ne ricorra il caso il Beneficiario potrà presentare una richiesta di modifica dei contenuti dell'operazione entro i limiti di cui all'art. 5.3 dell'Avviso.
3. In particolare, a tal fine, il Beneficiario produrrà:
 - richiesta di modifica a firma del legale rappresentante;
 - relazione che illustri le motivazioni delle variazioni richieste ed il nuovo quadro finanziario proposto.
4. Il Beneficiario produce la documentazione di cui sopra inviando mezzo PEC alla casella di posta PEC della Fondazione di seguito riportata: calabriafilmcommission@pec.it
5. L'Amministrazione provvede ad una valutazione della richiesta e comunica la propria decisione in merito non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di richiesta.
6. In assenza della comunicazione di cui al comma precedente, si assume che la richiesta del beneficiario è accettata dall'Amministrazione.

14. REVOCHE

1. L'Amministrazione procede con la revoca totale o parziale del contributo nei casi di seguito elencati:
 - a. la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - b. l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale;
 - c. l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato

fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;

- d. la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile all'intervento;
 - e. l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - f. l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta - comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
 - g. l'accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
 - h. la violazione degli obblighi del Beneficiario disciplinati dal presente Atto;
2. Le procedure di revoca sono disciplinate come di seguito:
- a) Il decreto di revoca costituisce in capo alla Fondazione, il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso previsto dal presente Avviso, calcolato dal momento dell'erogazione.
 - b) Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Fondazione, in attuazione degli Artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
 - c) Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
 - d) La Fondazione esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
 - e) La Fondazione, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.
 - f) Al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme;
 - g) Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione Regionale provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.
3. Nei casi di restituzione del Contributo in conseguenza della revoca, il Beneficiario versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. Nei casi di revoca del Contributo, è disposta, oltre alla restituzione delle somme indebitamente erogate, maggiorate degli interessi come previsto dal presente comma, anche l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 191 comma 2 della LR 32/2000 e ss.mm.ii., consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50% dell'importo del

Contributo indebitamente fruito. Si applica il comma 5 dell'art. 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii.

15. DIFFORME E/O PARZIALE REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell'Intervento la:
 - a. difformità totale o parziale rispetto al progetto/parziale realizzazione dell'Intervento e/o non corretta rendicontazione finale dello stesso;
 - b. rideterminazione del Contributo per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede a revoca totale.
2. Nei casi di cui al comma precedente la Fondazione, previo contraddittorio con il Beneficiario, procederà alla revoca parziale del Contributo.
3. Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Fondazione, con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
4. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero nei confronti del Beneficiario.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati forniti alla Fondazione saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Atto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il Contributo in conformità al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. si forniscono le seguenti informazioni:
 - a) i dati forniti sono trattati dalla Fondazione per le finalità previste dal presente Atto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del Contributo;
 - c) la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
 - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 - e) i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Fondazione, e sui siti della Fondazione, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative e le norme applicabili in materia di trasparenza;
 - f) titolare del trattamento è la Fondazione Calabria Film Commission;

- g) responsabile interno del trattamento dei dati per la Fondazione è il Direttore *pro tempore* della Fondazione;
- h) In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., rivolgendosi all'indirizzo.

17. REGISTRAZIONE E ONERI FISCALI

1. Il presente Atto di Adesione ed Obbligo sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26.04.1986 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.
2. Ogni altra spesa relativa al presente Atto, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico del Beneficiario.

18. CONTROVERSIE

Il presente Atto è disciplinato dalla normativa nazionale italiana e dal diritto comunitario applicabile. In presenza di controversie, le parti concordano di trovare una soluzione amichevole e reciprocamente accettabile. Qualora le parti non riescano nell'intento, tutte le controversie sorte nell'ambito del presente accordo saranno risolte secondo la legislazione italiana e presso il Tribunale del Foro di Catanzaro, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

19. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea, alle quali le Parti assicurano di uniformarsi.

Per il Beneficiario, il legale rappresentante o il delegato

.....